



Testo coordinato del

DM 30 novembre 1983

Termini e definizioni di prevenzione incendi

INDICE

Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi	2
Stato normativo	2
DM 30 novembre 1983	3
Note al DM 30/11/1983.....	12

Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi

Stato normativo

La normativa inerente la prevenzione incendi impiega una terminologia specifica che ha, quindi, un significato diverso da quello utilizzata comunemente.

È consigliabile, soprattutto a chi tratta per la prima volta questa materia, la lettura al DM 30 novembre 1983 – Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi – in modo da comprendere i significati dei termini impiegati in quanto, quasi tutta la normativa specifica, rimanda a tale decreto per tali aspetti.

È opportuno porre una certa attenzione a tali aspetti anche nella redazione delle relazioni in quanto un utilizzo non corretto dei termini potrebbe conseguire un risultato diverso da quello atteso.

NB

Si deve porre cura alla lettura di alcune circolari e chiarimenti, riportate di seguito, emanate prima della pubblicazione del DPR 01/08/2011, n. 151, in quanto possono riportare argomenti superati dalla pubblicazione del DPR stesso. Alcune di esse sono state riportate per un confronto fra le procedure che si sono succedute.

Alcune circolari e chiarimenti potrebbero essere richiamate in più note in quanto interessano più aspetti del decreto, esse sono state riportate una sola volta richiamando i vari numeri delle note per contenere la dimensione del documento.

Esonero di responsabilità: nonostante si sia operato col massimo impegno per la realizzazione del presente lavoro, si declina ogni responsabilità per possibili errori e/o omissioni e per eventuali danni risultanti dall'uso delle informazioni contenute nello stesso.

MINISTERO DELL'INTERNO

DM 30 novembre 1983
(Gazz. Uff., 12 dicembre, n. 339).

Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi.

Il Ministro dell'interno:

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, art. 1;

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, art. 2;

Vista la legge 18 luglio 1980, n. 406, art. 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Rilevata la necessità di definire in maniera univoca i termini, le definizioni generali e i simboli grafici relativi ad espressioni specifiche della prevenzione incendi secondo quanto disposto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Viste le definizioni e la simbologia grafica elaborate dal Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Decreta:

È approvato l'elenco contenente i termini e le definizioni generali di prevenzione incendi riportati nell'allegato A al presente decreto.

È altresì approvata la tabella contenente i fondamentali simboli grafici, riferibili esclusivamente a misure di prevenzione incendi, da adottarsi nella esecuzione di elaboratori tecnici relativi ad attività soggette ai controlli da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riportata nell'allegato B al presente decreto.

Sono abrogati i termini e le definizioni generali, riportati nelle norme e nei criteri tecnici attualmente in vigore di cui al primo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, non conformi a quelli approvati con il presente decreto.

Allegato A

DEFINIZIONI GENERALI DI PREVENZIONE INCENDI

Scopo.

Scopo del presente decreto è quello di dare definizioni generali relativamente ad espressioni specifiche della prevenzione incendi ai fini di una uniforme applicazione delle norme emanate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

Nella elaborazione delle singole norme di prevenzione incendi potranno essere aggiunte altre particolari definizioni al fine di precisare elementi o dati specifici delle situazioni considerate.

1.- CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE.

1.1. Altezza ai fini antincendi degli edifici civili.¹

Altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso.

1.2. Altezza dei piani.

Altezza massima tra pavimento e intradosso del soffitto.

1.3. Carico d'incendio.

¹ Vedasi, in merito a quale piano riferirsi per la determinazione della "altezza ai fini antincendio degli edifici civili", il [chiarimento prot. n° P558/4122 sott. 67 del 24/03/2004](#). N.d.R.

Carico d'incendio: potenziale termico netto della totalità dei materiali combustibili contenuti in uno spazio corretto in base ai parametri indicativi della partecipazione alla combustione dei singoli materiali. Il carico di incendio è espresso in MJ; convenzionalmente 1 MJ è assunto pari a 0,054 chilogrammi di legna equivalente.² (Punto così sostituito dal c. 2 dell'art. 4 del DM 09/03/2007. N.d.R.)

“Potenziale termico della totalità dei materiali combustibili contenuti in uno spazio, ivi compresi i rivestimenti dei muri, delle pareti provvisorie, dei pavimenti e dei soffitti. Convenzionalmente è espresso in chilogrammi di legna equivalente (potere calorifico inferiore 4.400 Kcal/kg).” (Definizione originale sostituita dal c. 2 dell'art. 4 del DM 09/03/2007. N.d.R.)

1.4. Carico d'incendio specifico.

Carico d'incendio riferito alla unità di superficie lorda.

1.5. Compartimento antincendio.

Compartimento antincendio: parte della costruzione organizzata per rispondere alle esigenze della sicurezza in caso di incendio e delimitata da elementi costruttivi idonei a garantire, sotto l'azione del fuoco e per un dato intervallo di tempo, la capacità di compartimentazione. (Punto così sostituito dal c. 2 dell'art. 4 del DM 09/03/2007. N.d.R.)

“Parte di edificio delimitata da elementi costruttivi di resistenza al fuoco predeterminata e organizzato per rispondere alle esigenze della prevenzione incendi.” (Definizione originale sostituita dal c. 2 dell'art. 4 del DM 09/03/2007. N.d.R.)

1.6. Comportamento al fuoco.

Insieme di trasformazioni fisiche e chimiche di un materiale o di un elemento da costruzione sottoposto all'azione del fuoco. Il comportamento al fuoco comprende la resistenza al fuoco delle strutture e la reazione al fuoco dei materiali.

1.7. Filtro a prova di fumo.

Vano delimitato da strutture con resistenza al fuoco REI predeterminata, e comunque non inferiore a 60', dotato di due o più porte munite di congegni di autochiusura con resistenza al fuoco REI predeterminata, e comunque non inferiore a 60', con camino di ventilazione di sezione adeguata e comunque non inferiore a 0,10 m² sfociante al di sopra della copertura dell'edificio³, oppure vano con le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco e mantenuto in sovrappressione ad almeno 0,3 (Così rettificato nella Gazz. Uff. n. 146 del 29/05/84. N.d.R.) mbar, anche in condizioni di emergenza, oppure aerato direttamente verso l'esterno con aperture libere di superficie non inferiore ad 1 m² con esclusione di condotti.

1.8. Intercapedine antincendi.⁴

Vano di distacco con funzione di aerazione e/o scarico di prodotti della combustione di larghezza trasversale non inferiore a 0,60 m; con funzione di passaggio di persone di larghezza trasversale non inferiore a 0,90 m.

Longitudinalmente è delimitata dai muri perimetrali (con o senza aperture) appartenenti al fabbricato servito e da terrapieno e/o da muri di altro fabbricato, aventi pari resistenza al fuoco.

Ai soli scopi di aerazione e scarico dei prodotti della combustione è inferiormente delimitata da un piano ubicato a quota non inferiore ad 1 m dall'intradosso del solaio del locale stesso.

² Su tale parametro la lettera circolare prot. n° P414/4122 sott. 55 del 28/03/2008, relativa a chiarimenti al DM 09/03/2007, riporta:

“Il punto 1 dell'allegato al decreto riporta una serie di definizioni che hanno preso spunto dalle attuali norme europee che regolano la materia, alle quali l'atto regolamentare nazionale si è quindi principalmente riferito, anche ai fini della definizione numerica di parametri e coefficienti che possono assumere rilevanza ai fini della sua applicazione. Tuttavia occorre rilevare che al punto 1 lettera c) dell'allegato (definizione di CARICO DI INCENDIO) viene indicato, come corrispondente ad 1 MJ, un valore pari a 0,054 kg di legna equivalente, leggermente inferiore a quello contenuto nelle stesse norme europee che prevedono un valore pari a 0,057 (ossia 1 kg di legna equivalente viene assunto pari a 17,5 MJ). Si ritiene opportuno, al fine di una migliore e necessaria coerenza con gli atti normativi europei in materia ed anche per evitare possibili equivoci o contraddizioni, fare riferimento a tale ultimo valore.” N.d.R.

³ Vedasi, in merito al poter considerare la porzione della copertura del corpo di fabbrica immediatamente sovrastante il filtro stesso, con caratteristiche di spazio scoperto, quale punto alto della copertura, e la possibilità che il camino abbia tratti sub-orizzontali, il [chiarimento prot. n° P478/4155/1 sott. 3 del 13/06/2000](#). N.d.R.

⁴ Vedasi, in merito ai requisiti di aerazione dell'intercapedine antincendi di cui al presente punto, il [chiarimento prot. n° P2054/4122 sott. 67 del 11/03/2005](#). N.d.R.

Per la funzione di passaggio di persone, la profondità della intercapedine deve essere tale da assicurare il passaggio nei locali serviti attraverso varchi aventi altezza libera di almeno 2 m.

Superiormente è delimitata da «spazio scoperto».

1.9. Materiale.

Il componente (o i componenti variamente associati) che può (o possono) partecipare alla combustione in dipendenza della propria natura chimica e delle effettive condizioni di messa in opera per l'utilizzazione.

1.10. Reazione al fuoco.⁵

Grado di partecipazione di un materiale combustibile al fuoco al quale è sottoposto. In relazione a ciò i materiali sono assegnati (circolare n. 12 del 17 maggio 1980 del Ministero dell'interno) alle classi 0, 1, 2, 3, 4, 5 con l'aumentare della loro partecipazione alla combustione; quelli di classe 0 sono non combustibili.

1.11. Resistenza al fuoco.⁶

Resistenza al fuoco: una delle fondamentali strategie di protezione da perseguire per garantire un adeguato livello di sicurezza della costruzione in condizioni di incendio. Essa riguarda la capacità portante in caso di incendio, per una struttura, per una parte della struttura o per un elemento strutturale nonché la capacità di compartimentazione rispetto all'incendio per gli elementi di separazione sia strutturali, come muri e solai, sia non strutturali, come porte e tramezzi. (Punto così sostituito dal c. 2 dell'art. 4 del DM 09/03/2007. N.d.R.)

“Attitudine di un elemento da costruzione (componente o struttura) a conservare- secondo un programma termico prestabilito e per un tempo determinato- in tutto o in parte: la stabilità «R», la tenuta «E», l'isolamento termico «I», così definiti:

- stabilità: attitudine di un elemento da costruzione a conservare la resistenza meccanica sotto l'azione del fuoco;
- tenuta: attitudine di un elemento da costruzione a non lasciar passare né produrre - se sottoposto all'azione del fuoco su un lato - fiamme, vapori o gas caldi sul lato non esposto;
- isolamento termico: attitudine di un elemento da costruzione a ridurre, entro un dato limite, la trasmissione del calore.

Pertanto:

- con il simbolo «REI» si identifica un elemento costruttivo che deve conservare, per un tempo determinato, la stabilità, la tenuta e l'isolamento termico;
- con il simbolo «RE» si identifica un elemento costruttivo che deve conservare, per un tempo determinato, la stabilità e la tenuta;
- con il simbolo «R» si identifica un elemento costruttivo che deve conservare, per un tempo determinato, la stabilità.

In relazione ai requisiti dimostrati gli elementi strutturali vengono classificati da un numero che esprime i minuti primi.

Per la classificazione degli elementi non portanti il criterio «R» è automaticamente soddisfatto qualora siano soddisfatti i criteri «E» ed «I.» (Definizione originale sostituita dal c. 2 dell'art. 4 del DM 09/03/2007. N.d.R.)

1.12. Spazio scoperto.⁷

Spazio a cielo libero o superiormente grigliato avente, anche se delimitato su tutti i lati, superficie minima in pianta (m²) non inferiore a quella calcolata moltiplicando per tre l'altezza in metri della parete più bassa che lo delimita.

La distanza fra le strutture verticali che delimitano lo spazio scoperto deve essere non inferiore a 3,50 m.

Se le pareti delimitanti lo spazio a cielo libero o grigliato hanno strutture che aggettano o rientrano, detto spazio è considerato «scoperto» se sono rispettate le condizioni del precedente comma e se il rapporto fra la sporgenza (o rientranza) e la relativa altezza di impostazione è non superiore ad 1/2.

La superficie minima libera deve risultare al netto delle superfici aggettanti.

La minima di 3,50 m deve essere computata fra le pareti più vicine in caso di rientranze, fra parete e limite esterno della proiezione dell'oggetto in caso di sporgenze, fra i limiti delle proiezioni di oggetti prospicienti.

1.13. Superficie lorda di un compartimento.

⁵ Vedasi, per la nuova classificazione della reazione al fuoco, per i prodotti da costruzione, in base al sistema di classificazione europeo, il DM 10/03/2005 ed il DM 15/03/2005 ai quali si rimanda. N.d.R.

⁶ Vedasi, per la classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione, il DM 16/02/2007 al quale si rimanda. N.d.R.

⁷ Vedasi, in merito alla possibilità di considerare “spazio scoperto” i balconi/ballatoi/terrazzi a cielo libero aventi determinate caratteristiche, il [chiarimento prot. n° 7941-362/ 032101.01.4183.010.0B7 del 17/07/2009](#). N.d.R.

Superficie in pianta compresa entro il perimetro interno delle pareti delimitanti il compartimento.

2.- DISTANZE.

2.1. Distanza di sicurezza esterna.⁸

Valore minimo, stabilito dalla norma, delle distanze misurate orizzontalmente tra il perimetro in pianta di ciascun elemento pericoloso di una attività e il perimetro del più vicino fabbricato esterno alla attività stessa o di altre opere pubbliche o private oppure rispetto ai confini di aree edificabili verso le quali tali distanze devono essere osservate.

2.2. Distanza di sicurezza interna.

Valore minimo, stabilito dalla norma, delle distanze misurate orizzontalmente tra i rispettivi perimetri in pianta dei vari elementi pericolosi di una attività.

2.3. Distanza di protezione.

Valore minimo, stabilito dalla norma, delle distanze misurate orizzontalmente tra il perimetro in pianta di ciascun elemento pericoloso di una attività e la recinzione (ove prescritta) ovvero il confine dell'area su cui sorge l'attività stessa.

3.- AFFOLLAMENTO - ESODO.

3.1. Capacità di deflusso o di sfollamento.

Numero massimo di persone che, in un sistema di vie d'uscita, si assume possano defluire attraverso una uscita di «modulo uno». Tale dato, stabilito dalla norma, tiene conto del tempo occorrente per lo sfollamento ordinato di un compartimento.

3.2. Densità di affollamento.

Numero massimo di persone assunto per unità di superficie lorda di pavimento (persone/m²).

3.3. Larghezza delle uscite di ciascun compartimento.

Numero complessivo di moduli di uscita necessari allo sfollamento totale del compartimento.

3.4. Luogo sicuro.⁹

Spazio scoperto ovvero compartimento antincendio- separato da altri compartimenti mediante spazio scoperto o filtri a prova di fumo - avente caratteristiche idonee a ricevere e contenere un predeterminato numero di persone (luogo sicuro statico), ovvero a consentirne il movimento ordinato (luogo sicuro dinamico).

3.5. Massimo affollamento ipotizzabile.

Numero di persone ammesso in un compartimento. È determinato dal prodotto della densità di affollamento per la superficie lorda del pavimento.

3.6. Modulo di uscita.

Unità di misura della larghezza delle uscite. Il «modulo uno», che si assume uguale a 0,60 m, esprime la larghezza media occupata da una persona.

3.7. Scala di sicurezza esterna.¹⁰

Scala totalmente esterna, rispetto al fabbricato servito, munito di parapetto regolamentare e di altre caratteristiche stabilite dalla norma.

3.8. Scala a prova di fumo.

⁸ Vedasi, in merito al comprendere anche le larghezze di strade e canali nel computo della distanza di sicurezza esterna, il [chiarimento prot. n° P362/4106 sott. 40/DI del 29/03/2006](#). N.d.R.

⁹ Vedasi, in merito alla possibilità di considerare “dinamico” o “statico” un terrazzo con caratteristiche di luogo sicuro, il punto 1) del [chiarimento prot. n° 1304-032101.01.4109.044B.000 del 23/03/2009](#). N.d.R.

¹⁰ Vedasi, in merito alle caratteristiche di tale scala, per le attività civili soggette ad affollamento di persone, il [chiarimento prot. n° P702/4122 sott. 32 del 27/06/2001](#). N.d.R.

Scala in vano costituente compartimento antincendio avente accesso per ogni piano - mediante porte di resistenza al fuoco almeno RE predeterminata e dotate di congegno di autochiusura - da spazio scoperto o da disimpegno aperto per almeno un lato su spazio scoperto dotato di parapetto a giorno.

3.9. Scala a prova di fumo interna.

Scala in vano costituente compartimento antincendio avente accesso, per ogni piano, da filtro a prova di fumo.

3.10. Scala protetta.

Scala in vano costituente compartimento antincendio avente accesso diretto da ogni piano, con porte di resistenza al fuoco REI predeterminata e dotate di congegno di autochiusura.

3.11. Sistema di vie di uscita.

Percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro. La lunghezza massima del sistema di vie di uscita è stabilita dalle norme.

3.12. Uscita.

Apertura atta a consentire il deflusso di persone verso un luogo sicuro avente altezza non inferiore a 2,00 m.

4.- MEZZI ANTINCENDI.

4.1. Attacco di mandata per autopompa.

Dispositivo costituito da una valvola di intercettazione ed una di non ritorno, dotato di uno o più attacchi unificati per tubazioni flessibili antincendi. Serve come alimentazione idrica sussidiaria.

4.2. Estintore carrellato.

Apparecchio contenente un agente estinguente che può essere proiettato e diretto su un fuoco sotto l'azione di una pressione interna. È concepito per essere portato e utilizzato su carrello.

4.3. Estintore portatile.

Definizione, contrassegni distintivi, capacità estinguente e requisiti sono specificati nel decreto ministeriale 20 dicembre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 19 del 20 gennaio 1983).

4.4. Idrante antincendio.

Attacco unificato, dotato di valvola di intercettazione ad apertura manuale, collegato a una rete di alimentazione idrica. Un idrante può essere a muro, a colonna soprasuolo oppure sottosuolo.

4.5. Impianto automatico di rivelazione d'incendio.

Insieme di apparecchiature destinate a rilevare, localizzare e segnalare automaticamente un principio di incendio.

4.6. Impianto di allarme.

Insieme di apparecchiature ad azionamento manuale utilizzate per segnalare un principio di incendio.

4.7. Impianto fisso di estinzione.

Insieme di sistemi di alimentazione, di valvole, di condutture e di erogatori per proiettare o scaricare un idoneo agente estinguente su una zona d'incendio. La sua attivazione ed il suo funzionamento possono essere automatici o manuali.

4.8 Lancia erogatrice.

Dispositivo provvisto di un bocchello di sezione opportuna e di un attacco unificato. Può essere anche dotata di una valvola che permette il getto pieno, il getto frazionato e la chiusura.

4.9. Naspo.

Attrezzatura antincendio costituita da una bobina mobile su cui è avvolta una tubazione semirigida collegata ad una estremità, in modo permanente, con una rete di alimentazione idrica in pressione e terminante all'altra estremità con una lancia erogatrice munita di valvola regolatrice e di chiusura del getto.

4.10. Rete di idranti.

Sistema di tubazioni fisse in pressione per alimentazione idrica sulle quali sono derivati uno o più idranti antincendio.

4.11. Riserva di sostanza estinguente.

Quantitativo di estinguente, stabilito dalla autorità, destinato permanentemente alla esigenza di estinzione.

4.12. Tubazione flessibile.

Tubo la cui sezione diventa circolare quando viene messo in pressione e che è appiattito in condizioni di riposo.

4.13. Tubazione semirigida.

Tubo la cui sezione resta sensibilmente circolare anche se non in pressione.

5.- TOLLERANZE DELLE MISURE.¹¹

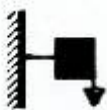
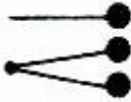
Ai fini delle presenti indicazioni e tenuto conto dei criteri di tolleranza normalmente in uso per i dati quantitativi facenti parte delle normative o delle prescrizioni tecniche, si stabiliscono le tolleranze ammesse per le misure di vario tipo riportate nei termini e definizioni generali di prevenzione incendi:

misure lineari.....	tolleranza	$\left\{ \begin{array}{l} 2\% \text{ per misure maggiori di } 2,40 \text{ m} \\ 5\% \text{ per misure minori o uguali di } 2,40 \text{ m} \end{array} \right.$
misure di superficie ...	tolleranza	5%
misure di volume	tolleranza	5%
misure di pressione ..	tolleranza	1%

¹¹ Vedasi, in merito alla possibilità dell'utilizzo delle tolleranze dimensionali in fase progettuale, il [chiarimento prot. n° 2975/032101.01.4108.022.000 del 09/04/2009 e 3372/032101.01.4108.022.000 del 16/04/2009](#). N.d.R.

SIMBOLI GRAFICI

CATEGORIA	SIMBOLI FIGURATO	DEFINIZIONE
ELEMENTI COSTRUTTIVI E RELATIVE APERTURE		Porta resistente al fuoco
NOTA - Quando trattasi di elementi costruttivi resistenti al fuoco accanto al simbolo grafico dovrà indicarsi la voce REI, RE o R con il relativo numero che esprime i minuti primi.		
DISTANZIAMENTI	 	Distanza di sicurezza esterna „ „ „ interna „ „ protezione
SISTEMA DI VIE D'USCITA	 	<u>PERCORSO DI USCITA:</u> • verso l'alto • orizzontale • verso il basso

CATEGORIA	SIMBOLO FIGURATO	DEFINIZIONE
ESTINTORI		Estintore portatile
		Estintore carrellato
NOTA - Dovrà essere indicata accanto al simbolo la classe di fuoco compatibile e la potenzialità dell'estintore.		
SISTEMI ANTINCENDIO IDRICI		Naspo
		Idrante a muro con tubazione flessibile e lancia
		Idrante sottosuolo
		Idrante sopra suolo
		Attacco per autopompa singolo e doppio
NOTA - Dovrà essere indicata accanto al simbolo il diametro delle bocche ed il numero se multiplo		
SISTEMI DI SEGNALAZIONE		Impianto di allarme
	(*) 	Impianto automatico di rivelazione d'incendio
NOTA - (*) All'interno della circonferenza dovrà comparire il simbolo del tipo del rivelatore.		

CATEGORIA	SIMBOLO FIGURATO	DEFINIZIONE
IMPIANTI FISSI DI ESTINZIONE		<i>Ad attivazione automatica</i>
		<i>Ad attivazione manuale</i>
NOTA - All'interno della circonferenza e del quadrato dovranno essere posti i simboli della sostanza estinguente.		

Note al DM 30/11/1983

[1]

Chiarimento)
PROT. n° P558/4122 sott. 67

Roma, 24 marzo 2004

OGGETTO: Definizione di altezza ai fini antincendio degli edifici civili, di cui al punto 1.1 del D.M. 30 novembre 1983.

In relazione a quanto richiesto, si conferma che nella definizione di “altezza ai fini antincendio degli edifici civili”, pur se non esplicitato, il piano esterno più basso al quale riferirsi è quello accessibile ai mezzi di soccorso dei vigili del fuoco.

Il concetto che sta alla base della definizione è connesso, infatti, alla possibilità di effettuare il soccorso tecnico urgente dall'esterno dell'edificio, restando inteso che dall'accesso esterno possano essere raggiungibili, con un percorso interno, i vari locali dell'edificio.

[3]

(Chiarimento)
PROT. n° P478/4155/1 sott. 3

Roma, 13 giugno 2000

OGGETTO: Sbocco dei camini di ventilazione dei filtri a prova di fumo.

È pervenuta a questo Ufficio, da parte di un libero professionista, richiesta di chiarimenti in ordine ai camini di ventilazione dei filtri a prova di fumo alla luce di quanto formulato al riguardo dal D.M. 30 novembre 1983.

Il professionista chiede sostanzialmente di conoscere se i camini in questione debbano sempre e comunque sfociare sulla copertura dell'edificio più alto, direttamente o indirettamente servito dal vano filtro, oppure se gli sbocchi dei camini possano avvenire su aree scoperte sovrastanti o adiacenti ai filtri stessi. Il professionista chiede, inoltre, di conoscere se tali camini possano comprendere anche tratti ad andamento sub-orizzontale.

Per quanto attiene il primo quesito, si fa rilevare che la condizione dello sbocco dei camini di ventilazione al di sopra della copertura dell'edificio, così come formulato al punto 1.7 del D.M. 30.11.1983, trova oggettivo ed immediato riferimento nella tipologia più comune degli edifici serviti da scale a prova di fumo interne le quali ultime, comportando una serie di filtri verticalmente sovrapposti, richiedono in conseguenza lo sbocco dei camini alla sommità degli edifici stessi.

Nei casi, invece, di singoli vani filtro interposti tra compartimenti ubicati sullo stesso piano, si ritiene che lo sbocco dei camini di ventilazione possa immettere sull'area a cielo libero sovrastante o adiacente – ovvero più prossima – al filtro stesso, purché tale area abbia i requisiti di “spazio scoperto” così come definito dal punto 1.12. del citato D.M. 30.11.1983.

Per quanto riguarda il secondo quesito, ossia alla possibilità che i camini di ventilazione possano comprendere anche tratti di condotto ad andamento sub-orizzontale, lo scrivente Ufficio non ravvede – dal punto di vista tecnico – motivi ostativi alla loro realizzazione, a condizione che sia garantito il tiraggio naturale del condotto e che quest'ultimo sia adeguatamente protetto rispetto agli ambienti attraversati.

Al riguardo, si soggiunge che un efficace sistema di ventilazione mediante condotte, può essere garantito da una doppia canalizzazione indipendente, una in entrata (immissione) ed una in uscita (estrazione), con condotti aventi la medesima sezione e relative bocche poste, rispettivamente, nella parte bassa e nella parte alta del locale.

Quesito del libero professionista

Il sottoscritto libero professionista, in relazione a quanto formulato dal D.M. 30/11/1983 relativamente al camino di ventilazione sfociante al di sopra della copertura dell'edificio, chiede se tale sbocco è da intendere sempre e comunque al di sopra dell'edificio più alto e più vicino al filtro o se invece è da intendere, come sostiene il sottoscritto, la porzione della copertura del corpo di fabbrica immediatamente sovrastante il filtro stesso.

Tale richiesta viene formulata poiché frequentemente vengono indicate soluzioni che prevedono filtri sottostanti a spazi scoperti (cortili, giardini, etc.), per i quali la copertura è rappresentata dalla struttura dei cortili e dei giardini in questione e quindi atti per lo sbocco dei camini di ventilazione.

Infatti, a parere dello scrivente le parole “.....sfociente al di sopra della copertura dell'edificio” del punto 1.7. del D.M. 30/11/1983 lasciano intendere che la copertura di riferimento per lo sbocco del camino di ventilazione del filtro è quella che trovasi nell'area sovrastante la porzione di edificio in cui è ubicato il filtro.

Si chiede altresì di conoscere se il camino di ventilazione deve avere necessariamente sviluppo verticale o se lo stesso può comprendere tratti con andamento sub-orizzontali che garantiscano comunque il tiraggio.

[\[4\]](#)

(Chiarimento)

PROT. n° P2054/4122 sott. 67

Roma, 11 marzo 2005

OGGETTO: Intercapedine. Punto 1.8 allegato D.M. 30 novembre 1983. Aerazione. -

Con riferimento al quesito pari oggetto inviato con la nota indicata a margine, si concorda con il parere fornito da codesta Direzione Regionale

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito proposto da Comando provinciale VV.F. di Milano volto a chiarire i requisiti di aerazione dell'intercapedine antincendi di cui al punto 1.8 del D.M. 30.11.1983.

Al riguardo si ritiene che tale caratteristica sia definita dalle specifiche regole tecniche relative alle attività a rischio di incendio.

[\[7\]](#)

(Chiarimento)

PROT. n° 7941

362/ 032101.01.4183.010.0B7

Roma, 17 luglio 2009

OGGETTO: Quesiti relativi al punto 4.2.5. del D.M. 12/04/1996 ed al punto 1.12 del D.M. 30/11/1983.

Con riferimento ai quesiti riportati a margine, si specifica quanta segue:

1. Nell'ottica dell'approccio prescrittivo che caratterizza la legislazione antincendio italiana, l'applicazione del punto 4.2.5 del D.M. 12/4/1996 vale anche nel caso di specie relativo ad una centrale termica situata all'ultimo piano di un edificio dotato di autorimessa al piano interrato priva di comunicazione diretta con il locale. Pertanto l'accesso alla centrale può avvenire esclusivamente dall'esterno o da intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,9 m.
Sebbene non rientranti nel caso trattato, si richiama l'attenzione sul fatto che per i locali ospitanti centrali termiche posizionati sulle coperture degli edifici, qualora classificabili come “esterni” in base al punto 1.1 del D.M. 12/4/1996, non risultano applicabili le limitazioni sull'accesso riportate al comma precedente.
2. Nella definizione di “spazio scoperto” sono ricompresi anche i balconi, i ballatoi ed i terrazzi se in possesso dei requisiti prescritti dal D.M. 30/11/1983.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito pervenuto attraverso il Comando provinciale Vigili del fuoco di Pavia volto a chiarire alcuni aspetti riguardanti i punti indicati in oggetto.

A tale proposito si ritiene che:

1. nel caso di fabbricato destinato anche parzialmente ad attività 92 la norma richieda che l'accesso al locale caldaia sia realizzato dall'esterno, anche in caso di ubicazione all'ultimo piano; tale richiesta, a parere dello scrivente, non appare giustificata quando non esistano comunicazioni dirette tra autorimessa e centrale termica;

2. l'apertura della centrale termica di cui al quesito n.2 appare correttamente attestata su spazio a cielo libero.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto ufficio.

Parere del Comando

Con la presente si trasmette il quesito di pari oggetto, posto dallo studio di ingegneria associato XXXX – YYYY, volto a chiedere i seguenti chiarimenti:

1. Se l'applicazione del punto 4.2.5 del DM 12/04/96 riportante: *“Nel caso di locali ubicati all'interno del volume di fabbricati destinati, anche parzialmente a pubblico spettacolo, caserme, attività comprese nei punti 51, 75, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 92 e 94 (per altezza antincendio oltre 54 m), dell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 o soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone per m², l'accesso deve avvenire direttamente dall'esterno o da intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,9 m.”* valga anche per locali caldaia ubicati in sommità di edifici di abitazione aventi autorimessa al piano interrato o se per tali tipologia sia ammissibile l'accesso da disimpegno aerato.
2. Se nella definizione di *“spazio scoperto”* di cui al punto 1.12 del DM 30/11/83, siano ricompresi balconi/ballatoi/terrazzi a cielo libero aventi caratteristiche meglio definite nella richiesta dello studio tecnico.

Lo scrivente Comando ritiene che:

1. sebbene il punto 4.2.5 del DM 12/04/96 si chiarì in merito e che la nota prot. n° P868/4108 sott. 22/20 del 05 novembre 2007 ribadisce tale punto, nel caso specifico, considerando che il secondo quesito della stessa nota consente l'installazione della centrale termica sul terrazzo, avente caratteristiche di spazio scoperto, di edifici civili con altezza antincendio > 54 m, si possa accettare tale ubicazione alle seguenti condizioni:
 - l'accesso avvenga da disimpegno con strutture almeno REI 60 e sia areato;
 - la tubazione di adduzione gas sia munita di due elettrovalvole, una subito a monte del contatore gas ed una prima dell'ingresso alla CT, comandate da rivelatori di gas in centrale termica o da interruttore in zona visibile ed accessibile, che oltre a chiudere l'alimentazione del gas aprano una valvola in sommità che vuoti la tubazione stessa al di sopra del tetto dell'edificio.
2. Si ritiene che i balconi/ballatoi/terrazzi con le caratteristiche definite dallo studio tecnico non siano riconducibili alla definizione di spazio scoperto.

Al fine di dirimere ogni dubbio e per una corretta ed uniforme applicazione della normativa, si chiede il definitivo parere di codesto superiore Ufficio.

Si allega copia della richiesta trasmessa dal tecnico.

Richiesta del tecnico

D.M. 12/04/1996

Premesso che

- il D.M. 12/04/96, al punto 4.2.5 richiede l'accesso direttamente dall'esterno o da intercapedine antincendio per *“i locali ubicati all'interno del volume di fabbricati destinati, anche parzialmente, ad attività comprese nei punti .. 91¹... dell'allegato al decreto ministeriale 16-2-1982 ..”*

Chiedo se l'applicazione del punto di cui sopra ricomprenda anche i locali caldaia ubicati in sommità di edifici d'abitazione (condomini e simili) aventi autorimesse al piano interrato o se per tali tipologie sia ammissibile l'accesso da disimpegno aerato.

D.M. 30/11/1983

premessi che:

- l'allegato A al D.M. 30/11/1993 al punto 1.12 definisce come *“spazio scoperto”* un generico spazio con particolari caratteristiche.

Chiedo se un balcone/ballatoio/terrazzo a cielo libero avente sviluppo non inferiore a 3,5 m, larghezza non inferiore a 0,8 m e prospiciente vuoto sui piani inferiori con dimensioni non inferiori a 3,5 x 3,5 m e con superficie non inferiore

¹ Leggasi “92”. N.d.R.

a quella calcolata moltiplicando per tre l'altezza in metri della parete più bassa che lo delimita, sia definibile "spazio scoperto".

Ringrazio anticipatamente e porgo distinti saluti.

[8]

(Chiarimento)

PROT. n° P362/4106 sott. 40/DI

Roma, 29 marzo 2006

OGGETTO: Distanze di sicurezza esterne - Quesito.

Con riferimento al quesito posto da codesta Associazione con la nota indicata a margine, si conferma che nel computo delle distanze di sicurezza esterna previste dal D.M. 13 ottobre 1994 possono comprendersi anche le larghezze di strade e canali, in analogia a quanto espressamente previsto in altre disposizioni tecniche di prevenzione incendi che regolamentano settori affini.

Richiesta dell'associazione

Un'Azienda distributrice, nostra associata, titolare di un deposito di GPL soggetto agli adempimenti di cui all'art. 8 del D. Lgs. 334/99 sito in XXXX, ci segnala che in occasione di un sopralluogo di verifica, da parte di un funzionario componente la Commissione sono state avanzate perplessità circa la sussistenza delle "distanze di sicurezza esterna" in riferimento ad alcuni punti pericolosi del deposito stesso (ad esempio: da punti di travaso, da autocisterne o ferrocisterne in travaso, ecc.).

In particolare, l'azienda ci ha segnalato che oggetto di difforme interpretazione risulta la corretta applicazione della distanza di sicurezza esterna in rapporto a strade esterne allo stabilimento stesso, nei confronti delle quali - secondo un'interpretazione non condivisa dalla scrivente Associazione - tale distanza dovrebbe essere osservata ai fini del computo.

In proposito, va ricordato che le disposizioni relative ai criteri di sicurezza antincendio per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5m³ sono stabilite, in via generale, nel D.M. 13.10.1994.

Tale provvedimento - per quanto concerne la tematica in discussione - nel punto 4.2.1 stabilisce le distanze di sicurezza esterne che si devono osservare dai vari elementi pericolosi, senza peraltro specificare quali siano gli elementi esterni da proteggere.

Inoltre, il DM 13.10.94 - nello specifico punto 4.2.2 - impone in maniera esplicita il rispetto delle distanze di sicurezza esterne rispetto a "linee ferroviarie pubbliche e a linee tranviarie in sede propria".

Pertanto, a nostro avviso, il DM 13.10.94, nel prevedere espressamente le suddette due tipologie di opere, nulla ha ritenuto di disporre, in analogia, per le "aree stradali", evidentemente non prive di tutela in quanto comunque distanziate dai punti pericolosi in forza delle "distanze di protezione" e delle "zone di rispetto".

Pertanto, va ricordato che anche le normative precedenti al DM 13.10.94 consentivano espressamente che la larghezza di strade, giardini, ecc., potesse essere computata nella misura delle distanze di sicurezza esterne.

Infatti, anche il Decreto ministeriale del 31.07.1934 - norma di sicurezza per gli stabilimenti ed i depositi di "oli minerali" tuttora vigente - che ha costituito il riferimento principale per l'evoluzione delle regole tecniche di prevenzione incendi dedicate a specifiche attività, nell'art. 40 espressamente prevede che la "la larghezza di strade, a qualsiasi categoria appartengano, che corrono fra gli stabilimenti o i depositi ed i fabbricati esterni, i ponti, i monumenti, etc., è compresa nel computo delle distanze di rispetto stabilite per i serbatoi e per i locali pericolosi, e cioè come se le strade stesse non esistessero".

In particolare, quanto sopra era espressamente consentito dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 74/1956 - da cui discende direttamente il DM 13.10.94 - che prevedeva che le distanze di sicurezza esterne (titolo II, artt. 4 - 10) venissero computate da fabbricati non pertinenti lo stabilimento stesso e dai confini di aree indicate come edificabili nel Piano Regolatore Comunale.

In proposito, si desidera evidenziare che non risulta, né dalla letteratura né dalla prassi applicativa, che questo orientamento sia stato abbandonato o prevaricato, in quanto questo avrebbe significato il sacrificio di una notevole quota di stabilimenti e depositi esistenti sul territorio nazionale, pur valutati sicuri ai fini della prevenzione incendi.

Le suddette considerazioni trovano, altresì, conferma in tempi recenti in altri provvedimenti normativi, alcuni dei quali inerenti sempre il settore del GPL ed altri attività affini.

Si intende, in particolare, far riferimento ai seguenti provvedimenti:

- **D.M. 12.09.2003**, recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m³, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all’attività di autotrasporto”.

- **D.M. 14.05.2004**, recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m³”;

Tutti questi provvedimenti esprimono chiaramente determinate restrizioni rispetto ad infrastrutture ferroviarie oppure a linee elettriche, mentre consentono che le strade ricadano all’interno delle distanze di sicurezza esterne rispetto ai punti definiti pericolosi.

In ultimo, si desidera sottolineare che le disposizioni del DM 13.10.94, regola tecnica di carattere generale, per quanto riguarda i depositi soggetti a “notifica” - ai sensi della normativa per le attività a rischio di incidenti rilevanti - costituiscono “un orientamento progettuale da verificare sulla base delle previste analisi di rischio” (DM 13.10.94, titolo I, punto 1.,1).

Orbene, tali analisi di rischio, correttamente effettuate e validate dalla formale istruttoria collegiale a termini del D. Lgs 334/99 - così come modificato dal D. Lgs. 238/05 - comprendono apprestamenti tecnici, impiantistici ed organizzativi volti alla minimizzazione del rischio nei confronti di qualsiasi parametro di riferimento, ivi comprese le distanze di sicurezza.

Inoltre, a riprova dell’attenzione posta dal Legislatore, negli ambiti pertinenti, verso la tutela delle infrastrutture stradali, si ricorda che con D.M. 15.05.96 il Ministero dell’Ambiente - in conformità alle determinazioni della Conferenza di Servizi per i rischi Industriali - ha dettato precise norme per la valutazione della compatibilità territoriale connessa ai depositi di GPL, con particolare riguardo alla valutazione della vulnerabilità del territorio circostante il deposito stesso, in relazione ai possibili danni derivanti da eventi incidentali, e, conseguentemente, tenendo debito conto della presenza di strade.

Con riferimento alle sopra esposte considerazioni, XXXX chiede conferma della corretta interpretazione della normativa citata nel senso di ritenere che, anche nel caso di depositi di GPL soggetti al D.M. 13.10.1994, nella misura delle distanze di sicurezza esterna possa essere computata la larghezza di strade, canali, ecc.

Ringraziando anticipatamente per l’attenzione che si vorrà porre alla presente, si resta in attesa della suddetta conferma.

Con i migliori saluti.

9

(Chiarimento)

PROT. n° 1304

032101.01.4109.044B.000

Roma, 23 marzo 2009

OGGETTO: locale di pubblico spettacolo. Luogo sicuro e capacità di deflusso del sistema delle vie di esodo.
Quesito.

Con riferimento ai quesiti indicati a margine, si concorda con il parere della Direzione Interregionale Veneto e Trentino Alto Adige.

Parere della Direzione Interregionale

In Allegato alla presente si trasmette, il quesito pervenuto dal Comando di Treviso, inerente l’oggetto.

Al riguardo lo scrivente, nel condividere le osservazioni del Comando, che legge per conoscenza, ritiene di acquisire nel merito il parere di codesto Ministero.

Parere del Comando

In data 29.05.08, con prot. 7716, è pervenuta a questo Comando l’allegata nota, a firma del XXXXX di Castelfranco Veneto (TV), con la quale si chiedono indicazioni sulla capacità di deflusso del sistema di vie di esodo di un locale di pubblico spettacolo.

Si tratta di un *disco bar/discoteca* (di cui si allegano anche alcuni elaborati grafici, anche se non in scala) da realizzare al primo piano di un complesso edilizio che:

- al piano interrato ospita un’autorimessa (attività inserita nell’elenco di cui al DM 16.02.82 al n. 92) ed una serie di magazzini (cfr. tav. 1VF);
- al piano seminterrato ospita un’autorimessa (attività inserita nell’elenco di cui al DM 16.02.82 al n. 92) ed un parcheggio scoperto;

- al piano terra ospita un centro commerciale con vari negozi di superficie superiore a 400 mq (attività inserita nell'elenco di cui al DM 16.02.82 al n. 87) che si affacciano su cortili di smistamento in gran parte a cielo libero (cfr. tav. 3VF e tv. 4VF);
- al piano primo, (ultimo piano dell'edificio), oltre al locale di pubblico spettacolo, ospita due locali con destinazione d'uso direzionale-commerciale (cfr. tav. 5VF e tv. 7VF).

La separazione del locale di pubblico spettacolo con i locali sottostanti e/o adiacenti ha caratteristiche di resistenza al fuoco REI 60 (cfr. sezione tav. 11VF).

Parte della superficie del piano primo è una terrazza a cielo libero sulla quale sfociano le uscite di sicurezza del locale di pubblico spettacolo e dei locali con destinazione d'uso direzionale commerciale. Tale terrazza, pertanto, sovrasta un centro commerciale (p.to 87 dell'elenco allegato al DM 16.02.82) ed è da esso separata da un solaio avente caratteristiche di resistenza al fuoco REI 60. La terrazza secondo la definizione riportata al punto 1.12 del Decreto Ministeriale 30 Novembre 1983 risulta essere uno spazio scoperto. La sua superficie è tale da consentire lo stazionamento di tutte le persone costituenti la capienza massima del disco bar/discoteca (affollamento massimo circa 1000 persone). La terrazza è servita da n° 2 scale esterne di larghezza 1,2 m, realizzate in conformità al punto 4.5.4 dell'all. al DM 19.08.96, che sfociano direttamente su cortile esterno di tipo aperto direttamente collegato alla pubblica via (cfr. tav. 4VF).

Tutto ciò premesso si chiede:

1. se la terrazza al piano primo, spazio scoperto sovrastante attività soggetta a controllo VV.F. e da essa separata con solaio avente caratteristiche di resistenza al fuoco REI 60, possa essere considerata un luogo sicuro secondo la definizione di cui al p.to 3.4 del DM 30.11.83 e, in particolare, se sia da considerare luogo sicuro statico e si possa pertanto prescindere dalla valutazione del sistema di vie di esodo dalla terrazza stessa (visto che la sua superficie permette lo stazionamento di tutte le persone previste nel locale di pubblico spettacolo con una densità di affollamento di 1-1,2 pers/m²) o luogo sicuro dinamico valutando anche la capacità di deflusso dei due vani scala scoperti per raggiungere la pubblica via al piano terra.
2. nel caso in cui la terrazza sia considerata luogo sicuro dinamico, se ai due vani scala scoperti possa essere attribuita una capacità di deflusso pari a 250 (nel qual caso n. 2 scale di larghezza 1,20 m sono sufficienti per l'evacuazione di 1000 persone), in linea con il p.to 4.2 Titolo IV dell'all. al DM 19.08.96, come peraltro previsto per la zona spettatori degli impianti sportivi all'aperto (art. 8 del DM 18.03.96), o debba essere attribuita una capacità di deflusso di 37,5, essendo la quota del piano primo a circa 4-5 m rispetto al piano di riferimento.
3. se i due vani scala scoperti, che dal piano primo portano all'autorimessa al piano seminterrato, siano da considerare parti comuni del centro commerciale e ne sia, pertanto, vietata la comunicazione e la promiscuità con il locale di pubblico spettacolo, visto che il p.to 2.2.3 lett. b) dell'all. al DM 19.08.96, esclude i locali di tipo f) (*sale da ballo e discoteche*) dalla possibilità di comunicare con le parti comuni di centri commerciali.

A parere di questo Comando:

1. la terrazza deve essere considerata luogo sicuro dinamico;
2. la capacità di deflusso delle scale esterne deve essere pari a 37,5 per cui, nel caso di specie, si rende necessario prevedere ulteriori percorsi di esodo per il deflusso delle 1000 persone previste nel locale di pubblico spettacolo;
3. i due vani scala scoperti sono parti comuni del centro commerciale, la comunicazione attraverso percorsi scoperti e la promiscuità con il locale di pubblico spettacolo può essere consentita con il procedimento di deroga di cui all'art. 6 del DPR 37/98, a condizione che tali percorsi non rientrino nel sistema di vie di esodo del centro commerciale stesso.

In attesa di riscontro si porgono distinti saluti.

(Si omettono gli allegati. N.d.R.)

[10]

(Chiarimento)

PROT. n° P702/4122 sott. 32

Roma, 27 giugno 2001

OGGETTO: Edificio scolastico - Scala di sicurezza esterna.

Con riferimento ai chiarimenti richiesti dal Comando Provinciale in merito alla scala esterna a servizio dell'Istituto scolastico, si ritiene che detta scala una volta adeguata con gli interventi proposti, abbia caratteristiche costruttive tali da poter essere assimilata ad una scala di sicurezza esterna.

Si rimanda alle valutazioni del Comando in merito alla necessità di prescrivere il requisito di resistenza al fuoco per la parete, compresi i relativi infissi, su cui è attestata la scala, prendendo a riferimento i criteri previsti al punto 4.5.4 del DM 19 agosto 1996, i quali sono utilizzabili, in linea di massima, anche per le altre attività civili soggette ad affollamento di persone.

Parere del Comando

È pervenuto a questo Comando, un quesito teso a chiarire le caratteristiche che deve possedere una scala di emergenza esterna a servizio di un edificio scolastico; in particolare si chiede se la scala di seguito descritta può essere considerata come scala di sicurezza esterna ai fini dell'applicazione dell'art. 5.2 comma 2 dell'allegato al DM 26.8.92, in base al quale occorre che gli spazi frequentati da alunni e personale docente e non docente, qualora distribuiti su più piani, devono essere dotati di una scala di sicurezza esterna o a prova di fumo o a prova di fumo interna.

Trattasi di una scala esistente con struttura portante in calcestruzzo, esterna al volume dell'edificio, i cui pianerottoli di piano per il collegamento con il fabbricato sono dotati di parapetti aventi altezza regolamentare, ma le cui rampe ed i pianerottoli di interpiano sono delimitati non da parapetti bensì da pareti continue in calcestruzzo prive di aperture. È intendimento dell'Amministrazione Provinciale realizzare alcuni fori di aerazione permanente ad altezza del filo intradosso della soletta in c.a. dei pianerottoli di interpiano al fine di impedire l'accumulo di fumo nelle zone chiuse da muratura. Inoltre tutto il rivestimento in gomma della scala verrebbe rimosso e sostituito con un nuovo rivestimento in materiale incombustibile.

Il p.to 3.7 dell'allegato al DM 30.11.83 definisce la scala di sicurezza esterna come scala totalmente esterna rispetto al fabbricato servito, munito di parapetto regolarmente e di altre caratteristiche stabilite dalla norma: la regola tecnica relativa agli edifici scolastici non indica alcuna prescrizione specifica relativa alle modalità realizzative di una scala di sicurezza esterna.

Premesso quanto sopra, lo scrivente è del parere che, con gli interventi di adeguamento proposti dall'Amministrazione Provinciale, la scala in parola, seppur non dotata sul "giro scala" di veri e propri parapetti, abbia caratteristiche tali da essere assimilata ad una delle tipologie previste dall'art. 5.2 comma 2 dell'allegato al DM 26.8.92.

Si trasmette copia del quesito e si rimane in attesa di un superiore parere in merito da parte di codesto Ispettorato; più in generale si chiede di indicare quali caratteristiche debba possedere, dal punto di vista della sicurezza antincendio, una scala di emergenza esterna nei casi in cui la stessa risulta a servizio di un'attività non normata e nei casi in cui, pur trattandosi di attività normata, la regola tecnica non detta specifiche disposizioni in materia; in particolare si chiede:

- Se la scala debba essere completamente aperta o se possa essere racchiusa anche da pareti pur dotate di idonee superfici di aerazione permanente atte a garantire una sufficiente ventilazione naturale;
- Se la parete su cui è attestata la scala debba avere caratteristiche di resistenza al fuoco;
- Se previa opportuna valutazione del caso specifico, possano essere estesi anche in altri ambiti i criteri previsti dal p.to 4.5.4 dell'allegato al DM 19.8.96 per i locali di pubblico spettacolo.

(Si omettono gli allegati. N.d.R.)

[\[11\]](#)

(Chiarimento)
PROT. n° 3372
032101 01 4108 022 000

Roma, 16 aprile 2009

OGGETTO: Quesiti inerenti il DM 1/2/1986 e s.m.i. "Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili", presentati dall'ing. XXX YYY.

Per opportuna conoscenza, si trasmettono, in allegato, i quesiti inerenti l'applicazione del DM 1/2/1986 e s.m.i. presentati dall'ing. XXX YYY ed i relativi chiarimenti espressi da quest'Area.

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)
PROT. n° 2975
032101.01.4108.022.000

Roma, 09 aprile 2009

OGGETTO: Quesiti inerenti il DM 1/2/1986 e s.m.i. “Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili”.

Con riferimento alla nota indicata a margine, si ritiene quanto segue:

- punto 2.1 lett. a la misurazione delle superfici dei compartimenti va effettuata al netto dello spessore delle pareti perimetrali;
- punto 2.1 lett. b.1 le superfici dei corpi scala e dei percorsi di esodo vanno detratte dal calcolo della superficie del compartimento solo se le stesse non fanno parte del compartimento considerato;
- punto 2.1 lett. b.2 la misurazione delle superfici dei compartimenti deve tenere conto della misura delle superfici delle intercapedini solo qualora la proiezione in pianta di queste ultime sia utilizzata anche per parchare e/o movimentare autoveicoli;
- punto 2.1 lett. b.3 la misurazione delle superfici dei compartimenti deve essere effettuata al lordo dello spessore delle pareti divisorie tra box e posti auto;
- punto 2.1 lett. b.4 le superfici dei locali tecnici e dei ripostigli di servizio vanno detratte dal calcolo della superficie del compartimento solo se le stesse non fanno parte del compartimento considerato;
- punto 2.1 lett. b.5 le superfici delle rampe vanno detratte dal calcolo della superficie del compartimento solo se di “tipo aperto” così come definite al punto 0. del D.M. 1/2/1986 e s.m.i. o se compartimentate rispetto al compartimento considerato;
- punto 2.2 i progetti da presentare al Comando VVF per attività soggette devono possedere i requisiti di cui al punto A.3 dell'Allegato A al D.M. 4/5/98. Non sono ammesse indeterminazioni nelle indicazioni delle misure a corredo degli elaborati grafici. L'utilizzo delle tolleranze dimensionali di cui al D.M. 30/11/83 è consentito solo in fase di riscontro tra quanto previsto in fase progettuale e quanto realizzato;
- punto 2.3 il computo del numero di uscite finalizzato all'applicazione del 2° comma del punto 3.10.4 del DM 1/2/1986 e s.m.i. è da riferirsi alle uscite di piano e non a quelle complessivamente presenti nell'autorimessa. Pertanto, in caso di autorimesse pluripiano, è consentito per ogni piano, che una di esse abbia larghezza di un modulo solo se presenti due o più uscite per ciascun piano: il percorso di esodo fino al luogo sicuro, non deve presentare in ogni caso restringimenti rispetto alla larghezza delle suddette uscite. Si richiama altresì l'attenzione sul punto 1.6.3 dell'allegato IV al D.Lgs. 81/08 che prevede una larghezza minima delle porte di 80 cm.

Parere del tecnico

1. Premessa
Il D.M. in oggetto, emanato oltre 20 anni fa, presenta alcune difficoltà interpretative che si sono accentuate in questi ultimi tempi a fronte di interpretazioni sempre più restrittive da parte di alcuni Comandi Provinciali.
2. Ciò premesso si richiede cortesemente di voler fornire un chiarimento sui seguenti argomenti.
 - 2.1 Metodica di calcolo delle superfici nei casi con compartimento unico su più piani sotterranei.
Il punto 3.6.1 del D.M. 01.02.1986, stabilisce, nei vari casi, la massima dimensione ammessa dei compartimenti, senza però chiarire la metodica di calcolo.
Richiamandoci alla definizione di “autorimessa” (punto 0 del D.M.) che recita “area coperta destinata esclusivamente al ricovero, alla sosta e alla manovra autoveicoli con i servizi annessi”, si ritiene, a parere dello scrivente, che la misura da assumere come base per il calcolo dei compartimenti e delle corrispondenti aerazioni siano determinate come segue:
 - a) misurando solo le parti comprese all'interno dei muri perimetrali, che sono quindi esclusi fino al loro filo interno
 - b) detraendo le superfici:
 - b.1 dei corpi scala e dei relativi percorsi di esodo
 - b.2 degli spazi destinati alle intercapedini di aerazione
 - b.3 delle pareti e/o i setti divisorii tra box e/o posti auto
 - b.4 dei locali tecnici ed i ripostigli di servizio
 - b.5 dei piani inclinati della rampa (piano inclinato carrabile destinato a superare dislivelli, punto “0” del D.M. 01.02.1986)

Per le detrazioni degli spazi indicati nei primi b1 - b2 - b3 - b4 non servono particolari motivazioni perché chiaramente estranee alle zone di “... ricovero, sosta e manovra ...”.

Per quanto riguarda la rampa inclinata (punto b.5), la sua esclusione dal calcolo delle superfici trova fondamento proprio nella definizione del D.M. 01.02.1986 che la differenzia in modo preciso (piano inclinato carrabile destinato a superare dislivelli) rispetto a quella dell'autorimessa (ricovero, sosta e manovra).

2.2 Tolleranze ammesse dal D.M. 30.11.83

Nella determinazione della misura delle superfici si ritiene che sui progetti presentati al Comando VVF, che non sono ancora a livello esecutivo, e pertanto presentano un certo grado di indeterminatezza, possa essere applicata la tolleranza del 5% ammessa al punto 5 del D.M. 30.11.1983.

Si rappresenta che tale D.M., oltretutto antecedente alla data di emanazione del D.M. 01.02.1986, è una norma cosiddetta "orizzontale" cioè che è applicabile a tutte le normative specifiche per cui anche al caso in esame.

2.3 Vie di esodo

Il 2° comma dell'art. 3.10.4 (D.M. 01.02.1986) acconsente, nel caso di due o più uscite, che una uscita abbia larghezza non inferiore a 0,6 m.

Nel caso di autorimesse poste su più piani normalmente si prevede, oltre alle necessarie scale da 2 moduli, anche una scala da 1 modulo che serva i vari piani.

È stato sollevato il dubbio, servendo la scala da 1 modulo più piani, che non si sia più in presenza di "una uscita" ma di una pluralità di uscite da 1 modulo.

A parere dello scrivente si ritiene che con il termine "una uscita" (ammessa da 1 modulo) ci si riferisca all'autorimessa nel suo insieme e non al singolo piano.

3. Conclusione

Atteso quanto sopra esplicitato si prega cortesemente di voler esprimere un parere circa:

- a) la metodica utilizzata nella misura della superficie (punto 2.1)
- b) l'utilizzo delle tolleranze ammesse (punto 2.2)
- c) l'uso della scala da 1 modulo (punto 2.3).

Ringraziando e restando in attesa di riscontro, si inviano cordiali saluti.